

CAMERA DEI DEPUTATI N. 995**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDERICI MARIA, MIGLIORI, ANGELUCCI, BARTOLE,
SCALFARO, MANZINI, GIORDANI***Annunziata il 19 dicembre 1949***Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione nasce dalla constatazione, suffragata da educatori, da genitori, da medici e da magistrati, che alla base di ogni deviazione, di ogni delitto commesso dai giovani in questi anni si può sicuramente rintracciare la suggestione di certa stampa eccitatrice.

Noi ci rendiamo conto della delicatezza del terreno su cui ci muoviamo e della necessità di non ferire una conquista democratica tra le più gloriose, quale è quella della libertà di stampa, ma ci rendiamo altresì conto della suprema responsabilità che incombe sui legislatori per quanto riguarda la tutela della gioventù, e stimiamo che senza ledere la libertà di stampa si possa liberare i giovani dal pericolo di un traviamiento spirituale che lentamente matura il delitto e prepara il carcere.

La legge dunque non è diretta contro la stampa ma contro gli speculatori dell' avida curiosità giovanile, i quali, per mezzo di pubblicazioni che iniziano al vizio, esaltano il banditismo e giungono perfino a spiegare la tecnica del delitto, rendono inefficace o annullano del tutto ogni azione educatrice della famiglia e della scuola e offendono il buon costume.

La legge non innova nulla, vuol soltanto rendere operante la Costituzione e feconde le disposizioni legislative in vigore. L'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione dice: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa

e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ».

L'istituzione di una Commissione di vigilanza e controllo che proponiamo è il primo provvedimento atto a prevenire e reprimere le violazioni in cui tanta parte della stampa destinata alla gioventù cade così di frequente.

La legge dell'8 febbraio 1948, n. 47, e l'articolo 528 del Codice penale non hanno dato i frutti che il Paese, attento e vigile custode della sanità morale dei propri figli, si attendeva perché è mancato sin qui l'organo capace di muovere tempestivamente ed efficacemente l'autorità preposta a cogliere l'infrazione e ad applicare le sanzioni.

Una Commissione, formata da persone qualificate per preparazione, disposizioni naturali, responsabilità amministrative o sociali, può essere l'organo capace di rendere vigili e attivi coloro cui spetta di applicare la legge.

Altri paesi, non meno democratici del nostro, non meno civili del nostro, si cita per esempio la Francia, hanno già approvate leggi speciali per la stampa destinata ai giovani.

L'Italia, che ha sofferto e soffre a causa della guerra, della miseria e della disoccupazione nei suoi giovani figli, attende dai legislatori della Repubblica una legge di difesa sociale che valga a tutelare la gioventù dalla suggestione al male a mezzo della stampa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita presso ogni sede di tribunale una speciale Commissione con l'incarico di vigilare sulle pubblicazioni destinate all'infanzia o alla gioventù e di denunciare quelle che ravvisi incriminabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ART. 2.

Il capoverso dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale ».

ART. 3.

La Commissione per la vigilanza, il controllo della stampa e la denuncia alle autorità giudiziarie è nominata dal Presidente del tribunale e si compone dei seguenti membri:

un magistrato nominato dal presidente del tribunale;

un funzionario della questura su designazione del prefetto;

un padre e una madre di famiglia;

due insegnanti della scuola media, di cui uno di scuola privata, designati dai sindacati;

due insegnanti di scuola elementare, di cui uno di scuola privata, designati dai sindacati;

un medico designato dall'Ordine dei medici;

un rappresentante dell'Ente per la protezione morale del fanciullo.

L'operato della Commissione è regolato da un apposito regolamento.

ART. 4.

Il direttore e l'editore, prima di dar corso a una pubblicazione e entro due mesi dalla data di promulgazione della presente legge, è tenuto a comunicare alla cancelleria del tribunale, nome, cognome e indirizzo del direttore, dei componenti la redazione, dei componenti il Consiglio di amministrazione

nonché il titolo della pubblicazione, la denominazione e l'indirizzo della associazione o della società editrice e la data della loro costituzione.

Il direttore e l'editore sono tenuti all'aggiornamento di detta dichiarazione.

ART. 5.

Il direttore e l'editore delle pubblicazioni di cui all'articolo 1 sono tenuti a inviare a titolo gratuito, prima che siano poste in commercio, distribuite e diffuse, le pubblicazioni di cui all'articolo 1, n. 7, esemplari della pubblicazione alla Commissione di vigilanza e controllo, senza pregiudizio di altre disposizioni riguardanti il deposito di legge.

ART. 6.

La Commissione di vigilanza e controllo è tenuta ad esprimere il proprio giudizio entro il termine di 48 ore.

ART. 7.

Il direttore e l'editore delle pubblicazioni, che sono incorsi nelle infrazioni di cui all'articolo 2, denunciate dalla Commissione di vigilanza e controllo all'Autorità giudiziaria, sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con una multa da 100 mila a 500 mila lire. In aggiunta a ciò quando trattasi di pubblicazione periodica, il Tribunale deve disporre la sospensione da due mesi a un anno; quando trattasi di pubblicazione non periodica deve essere disposto il sequestro e la distruzione degli esemplari. In caso di recidiva la ammenda viene portata a un milione.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.